

Diventare imprenditore in Italia. Vademecum

A cura di Raniero Cramerotti, Centro Studi e Ricerche IDOS

Al pari degli italiani, i cittadini stranieri che vogliono avviare un'impresa nel nostro Paese devono assolvere alcuni adempimenti amministrativi. Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea è necessario, inoltre, avere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o in alternativa uno dei permessi validi allo stesso fine, tra cui:

- lavoro subordinato (non stagionale);
- motivi familiari;
- permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (rilasciato in Italia);
- assistenza minore;
- asilo;
- attesa occupazione;
- protezione sussidiaria;
- apolidia;
- protezione speciale;
- per calamità naturale;
- per atti di particolare valore civile;
- casi speciali (protezione sociale/violenza domestica).

I titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio e/o formazione o di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea non possono avviare un'attività imprenditoriale ma devono convertire il loro permesso in uno per lavoro autonomo nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi.

Tuttavia, i titolari di un permesso per studio possono presentare la domanda di conversione al di fuori delle quote del Decreto flussi se hanno compiuto 18 anni in Italia o hanno ottenuto in Italia uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea (3 anni, 180 CFU);
- laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di 1° livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- master universitario di 2° livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il diploma di laurea o con laurea specialistica.

L'iscrizione al Registro delle Imprese

Tutti gli imprenditori, una volta decisa la forma giuridica della loro impresa e il tipo di attività che intendono svolgere, devono iscriversi nel Registro delle Imprese del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

Il Registro delle Imprese è un registro pubblico tenuto dalle Camere di Commercio che contiene i dati relativi alla vita delle imprese; esso rappresenta una sorta di anagrafe dove sono raccolte le informazioni più importanti (denominazione, statuto, amministratori, sede, ecc.) e tutti gli eventi che riguardano l'attività (modifiche allo statuto, trasferimenti di sede, liquidazioni ecc.).

Nel Registro delle Imprese devono quindi iscriversi tutti gli imprenditori che svolgono una delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
- attività bancaria ed assicurativa;
- attività ausiliaria a delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
- attività agricola.

Nota bene: l'iscrizione è facoltativa per gli imprenditori agricoli il cui volume d'affari dell'anno precedente è inferiore a 2.528,28 euro. Tale importo è aumentato a 7.746,85 euro se l'azienda agricola si trova in un comune montano fino a 1000 abitanti o in una zona omogenea montana fino a 500 abitanti. Tuttavia se gli imprenditori agricoli intendono esercitare la vendita al dettaglio dei propri prodotti su aree pubbliche devono iscriversi al Registro delle Imprese.

Il Registro delle Imprese si divide in una sezione ordinaria e diverse sezioni speciali.

Nella sezione ordinaria sono iscritti in particolare:

- gli imprenditori commerciali individuali
- le società di persone e di capitali
- le società cooperative
- i consorzi fra imprenditori con attività esterna (cioè quelli che hanno istituito un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi) e le società consortili
- i gruppi europei di interesse economico
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- le società estere che hanno in Italia la sede amministrativa/secondaria o l'oggetto principale della loro attività
- le aziende speciali e i consorzi degli enti locali

Nelle diverse sezioni speciali, invece, sono iscritti:

- gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
- i piccoli imprenditori
- le società semplici
- gli imprenditori artigiani già iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane
- le società tra avvocati e le altre società tra professionisti
- le società ed enti che esercitano attività di direzione o coordinamento di società;

- le imprese sociali e le società di mutuo soccorso
- le start-up innovative e gli incubatori certificati
- le piccole e medie imprese innovative (PMI)
- le imprese che intendono attivare percorsi di alternanza scuola/lavoro

Tutte le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese sono iscritte automaticamente anche al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Il REA è un archivio pubblico che integra i dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese con altre notizie di carattere economico, statistico e amministrativo (l'inizio, modifica e cessazione dell'attività, l'apertura e chiusura di unità locali, il numero di addetti, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività esercitata, ecc.).

Al REA si devono iscrivere anche altri soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro delle Imprese; questi soggetti sono:

- associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano, in via sussidiaria, un'attività commerciale o agricola;
- imprese con sede principale all'estero che aprono un'unità locale in Italia

Nota bene: se le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti esercitano un'attività commerciale in via esclusiva o principale, essi devono iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Procedura di iscrizione: la "ComUnica"

L'iscrizione al Registro Imprese/REA si effettua presentando, per via telematica, la Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica) alla Camera di Commercio provinciale.

La ComUnica consente di svolgere anche gli altri adempimenti amministrativi necessari per avviare un'impresa. Infatti, con la ComUnica è possibile richiedere in un'unica procedura:

- il codice fiscale (CF) e della partita IVA all'Agenzia delle Entrate;
- l'apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
- l'iscrizione all'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).

Una volta ricevuta la ComUnica, la Camera di Commercio provvede ad inoltrarla agli altri enti competenti per i controlli necessari e spedisce in automatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa sia la ricevuta di ComUnica (valida per l'avvio dell'attività) sia la ricevuta contenente il numero di codice fiscale e/o la partita IVA dell'impresa.

Gli esiti della pratica di ComUnica sono inviati all'indirizzo PEC dell'impresa entro 5 giorni dalla Camera di Commercio ed entro 7 giorni dagli altri enti.

L'invio della ComUnica al Registro delle Imprese/REA deve avvenire:

- per le imprese individuali: entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività;
- per le società di capitale e le società cooperative: entro 20 giorni dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo;
- per le società di persone: entro 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo.

Nota bene: i cittadini non comunitari devono allegare alla ComUnica una copia del permesso di soggiorno firmato digitalmente (in caso il permesso sia in corso di rinnovo, occorre allegare il permesso scaduto e le ricevute di presentazione della richiesta di rinnovo).

I requisiti tecnici

La ComUnica può essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa oppure, tramite procura, da un intermediario abilitato (associazioni di categoria, commercialisti, consulenti, notai ecc.).

Per poter inviare la ComUnica sono necessari:

- un dispositivo di firma digitale (www.card.infocamere.it);
- una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- l'iscrizione a Telemaco, una piattaforma per la gestione online delle pratiche del Registro delle Imprese.

Nota bene: per ottenere la firma digitale occorre rivolgersi alla Camera di Commercio o ad un altro certificatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati>). Per iscriversi alla piattaforma Telemaco è necessario essere in possesso di un dispositivo di identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica italiana) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La ComUnica va compilata e inviata attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dalle Camere di Commercio. I principali sono:

- DIRE (Depositi e Istanze al REgistro imprese);
- ComunicaStarweb;
- Fedra;

Tutti gli strumenti sono accessibili gratuitamente al seguente link:
<https://www.registroimprese.it/strumenti>.

Costituzione di una nuova impresa e inizio dell'attività economica

L'apertura di una nuova impresa comporta tre possibilità:

- l'impresa viene costituita e comincia immediatamente la propria attività economica;
- l'impresa viene costituita ed inizia l'attività solo in un secondo momento;
- l'impresa è già iscritta nel Registro Imprese e inizia la propria attività economica.

L'impresa che non inizia a svolgere subito la propria attività, perché ad esempio deve terminare di ristrutturare un immobile o perché non è ancora in possesso di alcune autorizzazioni amministrative, può comunque iscriversi al Registro delle Imprese. In questo caso, al momento della presentazione della ComUnica, deve compilare solo i moduli per l'iscrizione al Registro delle Imprese e i moduli dell'Agenzia delle Entrate. Quando, successivamente, l'impresa inizierà la sua attività, dovrà presentare una nuova ComUnica e compilare anche i moduli INPS e, se necessario, i moduli INAIL.

Attività regolamentate e SCIA

In Italia, l'esercizio di alcune attività imprenditoriali è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti:

- soggettivi (titoli di studio, qualifiche tecniche o professionali, requisiti morali);

- oggettivi (conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali, ecc.).

Queste attività sono definite "regolamentate" e possono essere avviate soltanto dopo la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La SCIA è un documento con il quale l'imprenditore autocertifica il possesso dei requisiti richiesti per svolgere una particolare attività economica. Alla data di presentazione della SCIA è necessario che l'imprenditore sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l'attività.

La SCIA deve essere inviata in modalità telematica:

- alla Camera di Commercio, per le attività di:
 - installazione di impianti
 - imprese di pulizia
 - autoriparatori
 - facchinaggio
 - agenti e rappresentanti, mediatori e spedizionieri
 - commercio all'ingrosso non alimentare con superficie di vendita totale lorda non superiore ai 400 mq
- al Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune dove ha sede l'impresa, per le attività di (elenco non esaustivo):
 - commercio al dettaglio in sede fissa
 - commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.)
 - attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, etc.)
 - attività di agriturismo
 - attività di deposito
 - commercio all'ingrosso nel settore alimentare
 - attività di trasporto di prodotti alimentari
 - commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
 - commercio di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale
 - stabilimenti industriali
 - attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale
 - attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing
 - attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020
 - apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
 - somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose
 - somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

La SCIA permette di iniziare l'attività dal momento stesso della sua presentazione, senza dover attendere verifiche o controlli preliminari da parte delle amministrazioni.

Per presentare la SCIA al SUAP è necessario utilizzare il portale www.impresainungiorno.gov.it, oppure inviare la pratica alla Camera di Commercio mediante ComUnica. In quest'ultimo caso, sarà la Camera di Commercio a trasmettere automaticamente la SCIA al SUAP competente.

Non sono obbligati a presentare la SCIA, invece, gli imprenditori che svolgono un'attività non regolamentata, tra cui quelle di imbianchino, fotografo, corniciaio, lavoratore edile, fabbro, falegname, pellettiera, calzolaio, sarto, riparatore TV, designer e quelle nei settori della pubblicità, della comunicazione e del marketing.

Nota bene: il servizio ATECO online (www.ateco.infocamere.it/), realizzato da Infocamere con il supporto delle Camere di Commercio, contiene tutte le informazioni sugli adempimenti richiesti per l'avvio delle principali attività economiche regolamentate. In particolare, il cittadino straniero che vuole svolgere un'attività per cui è richiesto il possesso di un determinato titolo professionale, deve aver ottenuto il titolo in Italia o in alternativa deve fare riconoscere in Italia quel titolo dal Ministero competente (l'elenco delle professioni regolamentate e delle rispettive autorità competenti è disponibile al seguente link: <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-of-regulated-professions>).

Le imprese artigiane

Sono imprese artigiane quelle attività imprenditoriali che hanno come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi. Tuttavia, un'impresa artigiana non può svolgere attività agricole, attività commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se non in via solamente strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.

L'impresa artigiana si distingue anche per altre caratteristiche:

- l'esercizio personale e professionale del titolare dell'impresa, il quale svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
- la piena responsabilità del titolare, che si assume tutti i rischi e gli oneri attinenti alla direzione e gestione dell'impresa.

Pertanto, l'imprenditore artigiano non può essere socio di altre imprese artigiane e neppure titolare di più imprese artigiane contemporaneamente, né lavorare come

dipendente a tempo pieno in altre imprese (sono ammessi solo part time pari o inferiori al 50% dell'orario di lavoro previsto dal rispettivo contratto).

L'impresa artigiana può assumere lavoratori dipendenti solo se diretti personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, ed entro limiti dimensionali precisi:

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Nota bene: l'imprenditore artigiano che esercita particolari attività regolamentate (ad esempio acconciatore, estetista, impiantista, autoriparatore, attività di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione) deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi che regolano tali attività.

L'attività artigiana può essere esercitata oltre che da ditte individuali, anche da società, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro prevalga sul capitale.

Le forme societarie consentite sono:

- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata con unico socio o pluripersonale
- società cooperativa

Sono escluse, invece:

- società per azioni
- società in accomandita per azioni.

Le imprese artigiane devono iscriversi in una sezione speciale del Registro Imprese denominata Albo delle Imprese Artigiane. L'iscrizione all'Albo, insieme alla sussistenza dei requisiti soggettivi e dimensionali sopra descritti, è una condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni fiscali, creditizie e previdenziali, che la legge prevede a favore di questa tipologia di impresa. La procedura di iscrizione viene effettuata mediante ComUnica e la ricevuta rilasciata al momento dell'invio della domanda costituisce titolo per l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l'avvio dell'attività.

La ComUnica e le relative dichiarazioni allegate sono oggetto di verifica da parte della Camera di Commercio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le forme giuridiche d'impresa

Il primo passo per chi vuole avviare un'attività imprenditoriale è quello della scelta della forma giuridica da dare alla propria impresa. Si tratta di una decisione fondamentale, che deve essere presa valutando alcuni elementi come:

- le dimensioni dell'azienda e volume di affari previsto;
- i rischi legati all'attività, soprattutto in termini di responsabilità patrimoniale;
- la presenza o meno di altri soci;
- i costi di avvio e di gestione annuale.

In generale, la scelta può ricadere su due tipologie di impresa:

- individuale, se si decide di avviare l'attività imprenditoriale da soli o eventualmente con dipendenti o collaboratori familiari;
- collettiva, se si decide di avviare l'attività imprenditoriale insieme ad altri soci.

Le imprese individuali comprendono anche le imprese familiari; mentre le imprese collettive, comunemente denominate società, sono al loro volta suddivise in:

- società di persone (SS-Società semplice, SNC-Società in Nome Collettivo, SAS-Società in Accomandita Semplice)
- società di capitali (SRL-Società a Responsabilità Limitata, SPA-Società Per Azioni, SAPA- Società in Accomandita Per Azioni, Società cooperative)

Di seguito sono riassunte alcune caratteristiche delle forme giuridiche più diffuse.

IMPRESA INDIVIDUALE

È la forma giuridica più semplice per avviare un'attività imprenditoriale.

Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- Iscrizione al Registro delle Imprese- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)- Attribuzione della Partita IVA- Iscrizione all'Inps- Iscrizione all'Inail (solo se si assumono dipendenti e in base al grado di rischio dell'attività).
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- Il titolare è unico e illimitatamente responsabile per i debiti della sua impresa. Ciò significa che deve rispondere con il proprio capitale personale in caso di fallimento o richieste da parte dei creditori.
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none">- Irap pagata dall'impresa in base agli utili- Irpef pagata dal titolare sommando il reddito di impresa agli altri redditi
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Costituzione facile, veloce e poco costosa- Tenuta della contabilità estremamente semplice- Pochi oneri amministrativi e contabili- Velocità e flessibilità di decisione (accentramento decisionale)
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Responsabilità illimitata nei confronti di eventuali creditori- Apporto delle sole risorse dell'imprenditore- Affidabilità creditizia limitata- Mancanza di altri soci con cui confrontarsi- Svantaggi fiscali in caso di utili netti cospicui

IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è una ditta individuale nella quale l'imprenditore è aiutato nel proprio lavoro dall'attività prevalente e continua di altri suoi familiari, senza che questi siano dipendenti o soci dell'azienda.

Possono collaborare all'impresa familiare:

- il coniuge
- i parenti entro il terzo grado (figlio/a, nipote, fratello, sorella, zio/a, nonno/a, genitore);
- gli affini entro il secondo grado (genero, nuora, cognato e altri parenti del coniuge).

Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- Scrittura privata autenticata o atto pubblico- Iscrizione al Registro delle Imprese- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)- Attribuzione della Partita IVA- Iscrizione all'Inps di tutti i componenti- Iscrizione all'Inail (in base al grado di rischio dell'attività)
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- È considerata come una impresa individuale: il titolare risponde con il proprio patrimonio personale nei confronti di eventuali creditori
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none">- Irap pagata dall'impresa in base agli utili- Irpef pagata dal titolare e dai collaboratori in proporzione al lavoro svolto, sommando il reddito d'impresa agli altri redditi. Al titolare deve essere imputato almeno il 51% del reddito d'impresa
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Stessi vantaggi di un'impresa individuale- Tassazione ripartita con i collaboratori familiari
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Responsabilità illimitata nei confronti di eventuali creditori- Necessita di un atto costitutivo per il suo avvio

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

È la forma più semplice di società di persone e il modello societario di base per l'esercizio di un'attività commerciale, dove due o più soci (spesso amici o persone che appartengono allo stesso ambito familiare) si dividono in modo uguale le responsabilità e i compiti dell'impresa.

Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- Scrittura privata autenticata o atto pubblico- Iscrizione al Registro Imprese- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)- Attribuzione della Partita IVA- Iscrizione all'Inps di ciascun socio-lavoratore- Iscrizione all'Inail (in base al grado di rischio dell'attività)
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- Tutti i soci rispondono dei debiti contratti dalla società con il loro patrimonio; se uno dei soci non può pagare, il debito dovrà essere saldato dagli altri (responsabilità illimitata e solidale)- L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano generalmente a ciascun socio
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none">- Irap pagata dalla società in base agli utili- Irpef è pagata dai soci sommando il reddito di impresa agli altri

	redditi. Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità e decisioni suddivise tra i soci - Tassazione ripartita in base alle quote di partecipazione alla società - Adempimenti contabili minimi - Costi ridotti per gestione, avvio e chiusura (la costituzione della s.n.c. non richiede un capitale minimo. I soci possono conferire denaro, beni in natura e prestazioni d'opera)
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità illimitata e solidale nei confronti di eventuali creditori - Disaccordi e conflitti tra i soci possono far fallire l'impresa

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)

È una società di persone che presenta due categorie di soci:

- gli accomandatari, a cui viene affidata la gestione e la responsabilità della società (illimitata e solidale, come per i soci della S.n.c.);
- gli accomandanti, il cui ruolo è esclusivamente quello di finanziatori dell'attività e la cui responsabilità risulta limitata al capitale conferito.

Costituzione	<ul style="list-style-type: none"> - Scrittura privata autenticata o atto pubblico - Iscrizione al Registro delle Imprese - Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana) - Attribuzione della Partita IVA - Iscrizione all'Inps di ciascun socio accomandatario, eventualmente dei soci accomandanti (se prestatori d'opera) - Iscrizione all'Inail (in base al grado di rischio dell'attività)
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - Per i soci accomandatari: illimitata e solidale - Per i soci accomandanti: limitata al capitale conferito - Ai soci accomandatari spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. I soci accomandanti che svolgono atti di amministrazione, senza procura speciale per singoli atti, diventano responsabili con il loro patrimonio e possono essere esclusi dalla società.
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - Irap pagata dalla società in base agli utili - Irpef è pagata dai soci sommando il reddito di impresa agli altri redditi. Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità e decisioni suddivise tra i soci accomandatari - Tassazione ripartita in base alle quote di partecipazione alla società - Adempimenti contabili minimi - Costi ridotti per gestione, avvio e chiusura (la costituzione della s.a.s. non richiede un capitale minimo. I soci possono conferire denaro, beni in natura e prestazioni d'opera)
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari nei confronti di eventuali creditori

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.)

È una società di capitali tra le più diffuse nel panorama imprenditoriale italiano che consente di suddividere la responsabilità tra molti soci, ma soltanto per il capitale versato. La S.r.l., può essere composta anche da un unico socio: in questo caso la società prende il nome di S.r.l. semplificata o unipersonale.

Costituzione	<ul style="list-style-type: none">- Atto pubblico- Capitale sociale minimo di € 1. Se il capitale è pari o superiore a € 10.000, al momento della costituzione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e la totalità di quelli in natura. Se il capitale sociale è inferiore a € 10.000, questo deve essere versato al momento della costituzione e integralmente in denaro.- Iscrizione al Registro delle Imprese- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane (se impresa artigiana)- Attribuzione della Partita IVA- Iscrizione all'Inps di ciascun socio-lavoratore- Iscrizione all'Inail (in base al grado di rischio dell'attività)
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- La responsabilità dei soci è limitata al capitale versato: in caso di perdita derivante dall'attività i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (autonomia patrimoniale perfetta).- Tutti gli amministratori vengono nominati dai soci. L'amministrazione può essere affidata a un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione (Cda)- I diritti dei soci sono direttamente proporzionali alle quote di capitale versato. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale.
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none">- Irap e Ires sono pagate dalla società in base agli utili- Irpef pagata dai soci sommando il reddito di capitale agli altri redditi
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Può essere creata anche versando un euro.- Costi ripartiti tra i soci e responsabilità patrimoniale limitata al solo capitale versato (ma per gli amministratori la responsabilità è personale)- Possibilità, da parte dei soci, di versare le proprie quote in contanti, beni in natura e prestazioni d'opera (le quote devono essere versate in contanti solo se il capitale sociale è inferiore a € 10.000)
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none">- Maggiori adempimenti burocratici- Costi di gestione relativamente alti- Difficoltà di accesso ai finanziamenti (l'unica garanzia, visto che il patrimonio personale non può essere toccato, è data dal capitale sociale. Se questo è basso, la credibilità economica non è molta. Di conseguenza, è possibile che la concessione di un prestito venga subordinata alla firma di fidejussioni personali da parte dei soci, che quindi diventano responsabili della restituzione anche con il proprio patrimonio personale.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Se la società viene costituita con un capitale inferiore a € 10.000, la stessa è obbligata ad accantonare una riserva di denaro, da dedurre dagli utili del bilancio per almeno un quinto degli stessi, finché non viene raggiunta la quota di € 10.000. |
|--|--|

SOCIETÀ COOPERATIVA

È una società caratterizzata da uno scopo mutualistico. Questo significa che il suo obiettivo principale, a differenza delle altre società, non è quello di conseguire un profitto, ma di svolgere un'attività economica per offrire ai propri soci delle opportunità di lavoro, oppure la possibilità acquistare dei beni o dei servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

Nella cooperativa quindi, i soci lavorano insieme per ottenere dei benefici che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere da soli.

Le cooperative si dividono in due categorie:

- a mutualità prevalente
- non a mutualità prevalente o "cooperative diverse"

Le cooperative a mutualità prevalente sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, e che ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l'attività sociale. Queste cooperative godono di particolari agevolazioni fiscali, tuttavia sono soggette a dei vincoli per quanto riguarda la distribuzione degli utili e la liquidazione del patrimonio. Le altre cooperative, invece, non sono soggette a vincoli ma non possono ottenere le agevolazioni.

Nello specifico, le cooperative a mutualità prevalente hanno:

- il divieto di distribuire gli utili ai soci in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali
- il divieto di distribuire le riserve ai soci durante la vita della cooperativa
- in caso di scioglimento della società, l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale residuo (escluse le quote di capitale restituite ai soci) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- destinazione di una quota degli utili annuali (pari al 3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In base all'attività svolta, le cooperative si distinguono in:

- cooperative di produzione e lavoro: offrono ai loro soci condizioni di lavoro stabili e stipendi adeguati;
- cooperative di consumo: assicurano ai soci beni di consumo e beni durevoli a prezzi più bassi di quelli di mercato, gestendo punti vendita;
- cooperative agricole: sono composte da coltivatori e si occupano della conduzione di terreni (cooperative di braccianti), o della trasformazione e della vendita dei prodotti agricoli;
- cooperative di edilizia abitativa: costruiscono alloggi per i loro soci;
- cooperative di trasporto: gestiscono servizi di trasporto o offrono supporto logistico e amministrativo ai trasportatori;
- cooperative di pesca: svolgono l'attività della pesca o servizi di supporto;
- cooperative sociali: rispondono ai bisogni dei cittadini, in particolare di quelli più deboli e svantaggiati. Possono essere di due tipi:

- Tipo A, gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi come centri sociali, case alloggio, centri rieducativi e strutture sanitarie
- Tipo B, svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in età lavorativa, ex detenuti, ecc.) in ambito agricolo, industriale, commerciale, artigianale o nei servizi.

Costituzione	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno tre persone - Atto pubblico - Iscrizione al Registro delle Imprese - Attribuzione della Partita IVA - Iscrizione all'Inps di ciascun socio-lavoratore - Iscrizione all'Inail (in base al grado di rischio dell'attività) - Iscrizione all'Albo delle società cooperative (la richiesta va presentata insieme all'iscrizione nel Registro delle Imprese)
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> - La responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale versata, quindi i soci non rischiano il proprio patrimonio personale (autonomia patrimoniale perfetta). - Le decisioni vengono prese dall'Assemblea dei soci: ogni socio ha uguale diritto di voto ("una testa, un voto") a prescindere dalle quote di capitale sociale sottoscritto (principio democratico). - L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico della cooperativa.
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - Irap e Ires sono pagate in base agli utili. Sono previste agevolazioni significative, rispetto alle altre società di capitali, per le cooperative a mutualità prevalente - Irpef pagata dai soci sommando il reddito di capitale agli altri redditi
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Semplicità di realizzazione (adatta alle piccole e medie imprese) - Spese per la costituzione ridotte: minimo 25€ da parte di ciascun socio - Possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità (principio della "porta aperta") - Principio democratico: tutti i soci partecipano nella stessa misura - Agevolazioni fiscali e contributive per le cooperative a mutualità prevalente
Svantaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo del versamento del 3% degli utili al fondo per la cooperazione - I soci possono avere una retribuzione aumentata solo del 30% rispetto alle retribuzioni dei contratti della categoria lavorativa di riferimento - Costi di gestione analoghi a quelli delle S.r.l. - Limiti alla distribuzione degli utili